

03/03/2021

**L'ATTIVITA' SPORTIVA
alla LUCE del DPCM
02 marzo 2021**



Conseguenze in campo sportivo del DPCM 03 marzo 2021

- **DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:** ai sensi **dell'articolo 1 comma 1** continua l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale nei luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui è garantita (in modo continuativo) la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi; sono esclusi dai predetti obblighi i soggetti che stanno svolgendo **attività sportiva**;
- **ATTIVITÀ ALL'APERTO:** l'**articolo 17 COMMA 1** stabilisce la possibilità di svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per le persone minorenni o non completamente autosufficienti; nelle ZONE cd. **ROSSE**, l'articolo 41 COMMA 2 consente lo svolgimento di attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché nel rispetto della distanza di un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché attività sportive esclusivamente all'aperto e in forma individuale;
- **EVENTI E COMPETIZIONI AGONISTICHE RICONOSCIUTE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE:** l'**articolo 18 comma 1** prevede che siano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni – di livello agonistico e riconosciuti **di preminente interesse nazionale** con provvedimento del CONI e del CIP – riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. **Le sessioni di allenamento** degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle suddette competizioni, consentite dal decreto, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive FSN, DSA, EPS. Il CONI e il CIP vigilano sul rispetto delle suddette disposizioni. Nelle cd zone rosse sono sospese le competizioni e gli eventi organizzati dagli Enti di Promozione Sportiva, pur permanendo la possibilità dell'allenamento a porte chiuse degli atleti agonisti.
- **PALESTRE, PISCINE, CENTRI TERMALI:** ai sensi **dell'articolo 17 comma 2** è confermata la sospensione delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali; restano invece consentite le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali **per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche**; Sospese attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. Esclusivamente nelle ZONE GIALLE e ARANCIONI e ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere **svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati**, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dal Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti;

L'ATTIVITA' SPORTIVA ALLA LUCE DEL DPCM 02 marzo 2021

- **SPORT DI CONTATTO E ATTIVITÀ DI BASE:** fatto salvo quanto previsto per gli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento dell'Autorità Delegata in materia di Sport, è sospeso, ai sensi **dell'articolo 17 comma 3**; sono altresì sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;
- **IMPIANTI SCIISTICI:** restano chiusi, ai sensi **dell'articolo 19**, gli impianti nei comprensori sciistici. Gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni, nonché per lo svolgimento degli allenamenti e delle prove di abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci. **ATTIVITÀ IN ALBERGHI ED ALTRE STRUTTURE RICETTIVE:** le attività delle strutture ricettive, compresa l'eventuale attività sportiva, sono esercitate, secondo quanto stabilito dall'articolo 28 comma 1, a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive. I protocolli o linee guida delle Regioni riguardano in ogni caso anche le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;
- **PERSONE CON DISABILITÀ:** le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista, e, in ogni caso, alle medesime persone è sempre consentito, con le suddette modalità, lo svolgimento di attività motoria anche all'aperto (Articolo 3 comma 2).
- **Zona bianca:** L'Art. 7 prevede la possibilità di individuare, con ordinanza del Ministro della salute, le regioni che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, nelle quali cessano di applicarsi le misure di cui al Capo III (zona gialla e superiori) relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate (quindi riapertura palestre, piscine, centri sportivi ecc.). A tali attività si applicano comunque le misure anti contagio previste dal presente decreto, nonché dai protocolli e dalle linee guida allo stesso allegati concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi. Restano sospesi gli eventi che implicino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, e la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive.